

Statuto dell'Associazione Homebrewers Ticino

Art.1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Homebrewers Ticino" con sede a Bellinzona nel quartiere di Sementina.

Art.2. Finalità *(art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)*

L'associazione ha come scopo principale quello di riunire i produttori privati di birra (di seguito homebrewers) operanti sul territorio della Repubblica e Cantone Ticino. Vengono considerati homebrewers i privati che fabbricano birra in impianti ed economie domestiche propri ed esclusivamente per il consumo personale (art. 13 cpv. 2 lett. a LIB 1° luglio 2017). Tra gli scopi rientrano anche l'organizzazione di incontri, corsi, manifestazioni, ecc. legati alla produzione di birra fatta in casa. L'associazione s'impegna a rispettare le leggi e le ordinanze legate direttamente o indirettamente al consumo e alla produzione di birra.

L'associazione è indipendente, aconfessionale, apolitica e non ha scopo commerciale.

L'associazione è basata sulla condivisione delle conoscenze e sull'aiuto reciproco tra i soci. L'associazione può collaborare con altre associazioni che perseguono scopi affini e può aderire ad altre associazioni.

Art.3. Mezzi, contributi sociali *(Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)*

Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:

- dei contributi dei soci (fissati in CHF) definiti come segue:
 - Socio attivo: 30.- CHF (trenta Franchi)
- Proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e attività in genere
- Sovvenzioni
- Proventi derivanti da accordi di prestazioni
- Sussidi e donazioni di ogni genere

L'ammontare dei contributi sociali viene discusso una volta all'anno durante l'Assemblea ordinaria. L'esercizio corrisponde all'anno civile. I membri del comitato non sono esenti dal pagamento del contributo sociale.

Art.4. Soci – ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC)

Ogni persona fisica **maggiorenne** può aderire all'associazione e può diventare un socio attivo. Le richieste di ammissione vengono approvate dal comitato. L'ammissione delle persone giuridiche non è permessa. Chi produce birra a scopo di lucro, commercia o detiene attività nell'ambito brassicolo non può esercitare tali attività in seno all'associazione, trarre beneficio dai soci o usare il nome dell'associazione.

Su proposta del comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di socio onorario alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.

I soci s'impegnano a partecipare alle attività proposte dal comitato.

Art.5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa:

- mediante dimissione, esclusione o decesso.

Art.6. Dimissioni ed esclusione (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC. La lettera di dimissione deve essere trasmessa al comitato. Le dimissioni devono pervenire per iscritto in formato cartaceo o elettronico.

I membri che non si conformano alle norme disciplinanti degli statuti dell'associazione, o arrecano un pregiudizio in un modo qualsiasi, possono essere espulsi dall'associazione, previa diffida, così come i membri in mora con il pagamento della quota sociale. Contro l'espulsione può essere interposto reclamo, entro 20 giorni, al comitato. Questo decide in modo insindacabile con la maggioranza assoluta dei voti dei membri, in casi eccezionali il comitato può decidere di coinvolgere l'assemblea dei soci la quale decide a maggioranza semplice.

I membri espulsi o dimissionari non possono vantare pretese sul patrimonio sociale né sulla quota sociale già versata.

Art.7. Organi dell'associazione: (art. 64 CC)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- b) il comitato (art. 69 CC)
- c) L'organo di revisione (due membri designati all'interno dell'associazione)

Art.8. L'Assemblea sociale

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale. Un'Assemblea sociale ordinaria ha luogo una volta all'anno.

Un'assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno 1/5 dei soci in forma scritta o dal comitato indicandone lo scopo. L'assemblea straordinaria avrà luogo entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta scritta.

I soci vengono invitati all'Assemblea sociale in anticipo, con un preavviso di almeno 10 giorni, durante il primo trimestre dell'anno civile per iscritto in formato elettronico, con allegato l'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC).

All'inizio di ogni assemblea vengono eletti due scrutatori e un verbalista. L'assemblea è diretta dal Presidente.

L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti (art. 65 CC):

- a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- b) approvazione del rapporto annuale del comitato;
- c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale;
- d) scarico al comitato;
- e) elezione del/della presidente e degli altri membri del comitato, nonché dell'organo di controllo;
- f) determinazione del/dei contributo/i sociale;
- g) approvazione del budget annuale;
- h) presa di conoscenza del programma delle attività;
- i) deliberazione sulle istanze del comitato e dei soci;
- j) modifica dello statuto;
- k) in casi eccezionali: decisione in merito all'esclusione di soci (art.6);
- l) deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione secondo i vincoli dell'art.13.

In seno all'Assemblea sociale ogni socio attivo ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti (art. 67 CC). L'Assemblea è valida se vi è la presenza di almeno il 50% dei soci; se alla prima chiamata non si raggiunge il quorum, la stessa è riconvocata 15 minuti dopo ed è valida con il numero dei soci presenti.

La modifica dello statuto richiede la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale.

L'assemblea generale non può essere chiamata a votare su trattande non inserite nell'ordine del giorno

Art.9. Il comitato (Direzione) (art. 69 CC)

Il comitato è composto da 5 membri (un presidente, un vice-presidente, un cassiere e due membri). Delibera alla presenza di almeno 3 persone. I membri di comitato s'impegnano a partecipare alle sedute.

Il comitato rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

In particolare

- a) vigila sul conseguimento degli scopi dell'associazione, organizza eventi, amministra i beni, cura il funzionamento dell'associazione, favorisce i contatti con altre associazioni simili
- b) convoca l'Assemblea ordinaria o straordinaria e decide l'ordine del giorno
- c) decide circa l'accettazione di nuovi membri o le dimissioni dei soci
- d) sceglie le persone cui si devono attribuire determinati compiti
- e) studia e prepara i necessari regolamenti richiesti dall'assemblea

Rimane in carica 2 anni e può essere rieletta senza limiti di mandati.

La Direzione dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo.

Il comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi. Il comitato delibera con la presenza di almeno 3 membri. In caso di parità di voti la votazione viene rifatta e il voto del presidente vale doppio. Il comitato può prendere decisioni in via di circolazione.

Art.10. L'Ufficio di revisione

L'Assemblea sociale nomina 2 revisori dei conti, i quali controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale. I revisori dei conti riferiranno della propria attività durante l'assemblea ordinaria.

Rimangono in carica 2 anni e possono essere rieletti senza limite di mandati

Art.11. Firma

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva di almeno due membri di comitato.

Art.12. Responsabilità (art. 75a CC)

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art.13. Scioglimento dell'associazione (*art. 76 CC, art. 93 ORC*)

Lo scioglimento deve essere deciso durante un'Assemblea straordinaria riunita solo per trattare su questo argomento. Lo scioglimento è accettato con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'Associazione va a un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità (*art. 57 CC*) o ad un ente benefico. È esclusa la divisione del patrimonio tra i soci.